



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

San Marino, 15 febbraio 2021/1720 d.F.R.

RELAZIONE DECRETO – LEGGE 12 FEBBRAIO 2021 N. 22

- Nell'Articolo 1 si dispone che, oltre quanto già espressamente indicato nel Decreto – Legge 14 gennaio 2021 n. 4, nel Decreto - Legge 29 gennaio 2021 n. 14 e nel Decreto – Legge 28 gennaio 2021 n. 13, sull'intero territorio sammarinese continuano ad applicarsi le misure di cui al Decreto - Legge 25 gennaio 2021 n. 5 nonché, dal 13 febbraio 2021 al 28 febbraio 2021, le ulteriori disposizioni descritte nel presente Decreto-Legge.
- L'Articolo 2 riepiloga tutte le prescrizioni riguardanti l'attività sportiva e motoria in luoghi pubblici e in strutture sportive tanto pubbliche quanto private.
- L'Articolo 3 estende gli obblighi già previsti in capo agli studenti anche al corpo docente e non docente all'interno degli edifici scolastici.
- L'Articolo 4, in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria, consente l'estensione dei termini per l'adempimento riguardante i requisiti occupazionali di cui all'art. 73 della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e successive modifiche, al 31/12/2021.
- L'Articolo 5, in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria, consente l'estensione dei termini per l'adempimento riguardante i requisiti occupazionali di cui all'art. 21 comma 1 lettera b) del Decreto Delegato 25 giugno 2018 n. 72, al 31/12/2021.
- L'Articolo 6 riepiloga le disposizioni in materia di ingresso a San Marino per persone che provengono da Paesi diversi da Italia e Città del Vaticano, siano essi cittadini, residenti o soggiornanti sammarinesi ovvero di altri Paesi differenti da Italia e Città del Vaticano.
- L'Articolo 7, in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria, estende la deroga del comma 2 lettera c dell'art. 16 della Legge 29 settembre 2005 n. 131, al 31/12/2021.
- L'Articolo 8 modifica l'art. 10 comma 7bis del Decreto – Legge 29 gennaio 2021 n. 14.

Il Segretario di Stato
Fabio Righi